INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

CRITERI DI CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

art. 11 bis - Area delle posizioni organizzative

- 1. L'area delle posizioni organizzative è costituita da posizioni di lavoro, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono incarichi a termine, rinnovabili, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni direttive di particolare complessità e caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza oppure di attività con contenuti di alta professionalità.
- 2. Gli incarichi di posizione organizzativa si distinguono in relazione al contenuto delle prestazioni professionali ed alla relativa responsabilità per:
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizione ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti da *curriculum*.
- 1. In sede di istituzione o attivazione dell'incarico è declinato lo specifico profilo del ruolo, da cui risultano:
 - i contenuti professionali specifici e le attività peculiari dell'incarico
 - le aree di responsabilità e i risultati da conseguire
 - gli eventuali requisiti professionali e culturali specifici
 - il peso dell'incarico e la relativa valorizzazione economica.
- 1. L'incarico comporta funzioni integrative e supplementari a quelle proprie della categoria/livello di inquadramento, e richiede: responsabilità di risultato in relazione agli obiettivi assegnati; gestione di personale e di relazioni interne ed esterne complesse; eventuale delega di funzioni dirigenziali.

Art. 11 ter - Graduazione degli incarichi

- 1. Ai titolari di posizione organizzativa spetta, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2018 il trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
- 2. I criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini della definizione dell'importo dell'indennità di posizione, sono approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 quater - Requisiti generali per l'accesso agli incarichi

- 1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative possono essere sono conferiti al personale di categoria D, dipendente dell'Ente, previo avviso interno per la presentazione delle candidature
- 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso interno, volto alla formazione di una lista di aspiranti agli incarichi.
- 3. L'incarico di P.O. è incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo parziale; il personale può comunque partecipare all'avviso, dichiarando in sede di istanza di essere disponibile a rientrare a tempo pieno in caso di conferimento di un incarico di posizione organizzativa (fermo restando eventuali vincoli assunzionali o di spesa di personale).
- 4. Si prescinde dalla predisposizione di un avviso interno per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa richiedenti requisiti di qualificazione professionale (titoli, abilitazioni, esperienza acquisita) posseduti da un solo soggetto, e nel caso di rinnovo di incarichi precedentemente conferiti, ai sensi dell'art. 10 septies, ovvero nel caso vi sia un solo soggetto interno potenzialmente destinatario dell'incarico in relazione ai requisiti richiesti.

art. 11 quinquies - Conferimento degli incarichi

- 1. L'individuazione delle aree di responsabilità da attribuire alle posizioni organizzative è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dirigenti, nell'ambito dell'approvazione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale.
- 2. Gli incarichi sono attribuiti dai Dirigenti responsabili del settore in cui la posizione organizzativa è istituita.
- 3. Gli incarichi di Posizione organizzativa afferenti a settori privi di Dirigenza sono conferiti dal Presidente

Art. 11 sexies - Durata degli incarichi

- 1. Gli incarichi di posizione organizzativa hanno durata triennale. È fatta salva una diversa minor durata, legata a specifiche e motivate esigenze organizzative o qualora l'istituzione della posizione organizzativa sia finalizzato alla realizzazione di progetti temporanei di minore durata.
- 2. L'incarico cessa anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, in caso di:
 - passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale
 - cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche per il compimento del limite massimo di età:
 - revoca dell'incarico per le motivazioni disciplinate più sotto.
- 3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla valutazione positiva al termine dell'incarico, ed è condizionata alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione circa il mantenimento della posizione organizzativa nell'assetto organizzativo dell'Ente.

Art. 11 septies. Valutazione dei risultati e delle attività

- 1. L'attività professionale svolta ed i risultati raggiunti dal titolare di posizione organizzativa sono soggetti a:
 - a) specifica valutazione annuale rispetto agli obiettivi affidati;
 - b) valutazione al termine dell'incarico;

- c) eventuale valutazione prima della scadenza per l'accertamento di gravi inadempienze rispetto agli obblighi e responsabilità connessi all'incarico o a quelli d'ufficio.
- 2. La valutazione è svolta sulla base del sistema di valutazione permanente approvato dall'ente;
- 3. La valutazione positiva annuale consente l'attribuzione della retribuzione di risultato, secondo il sistema di valutazione approvato dall'ente ed in vigore tempo per tempo.
- 4. L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico è condizione necessaria per l'eventuale rinnovo.
- 5. L'esito delle valutazioni è riportato nel fascicolo personale del dipendente e di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.

Art. 11 octies - Revoca dell'incarico

- 1. L'incarico può essere revocato prima della sua naturale scadenza per:
 - a) valutazione annuale gravemente negativa. Per valutazione negativa si intende il mancato raggiungimento del punteggio minimo che da diritto alla percezione dell'indennità di risultato
 - b) grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell'incarico di posizione organizzativa
 - c) inosservanza delle direttive contenute nell'atto di affidamento dell'incarico;
 - d) grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati
 - e) intervenuti mutamenti organizzativi.
- 2. La revoca dell'incarico di posizione organizzativa comporta la perdita della retribuzione di posizione da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito della sola categoria di appartenenza.

Art. 11 nonies - Sospensione dell'incarico e funzioni di sostituzione (interim)

- 1. Salvo diverse disposizioni normative anche contrattuali, in caso di assenza del titolare della posizione organizzativa, continuativa e superiore a 60 giorni (indicare eventuale diverso periodo minimo), allo stesso è sospesa l'erogazione della relativa retribuzione di posizione.
- 2. L'Ente può attribuire, con atto scritto e motivato, le funzioni sostitutive dell'incarico ad altro dipendente di categoria D, al Segretario o ad altro soggetto compatibile con le disposizioni vigenti.
- 3. Tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi, per gli incarichi ad interim, previsti dall'art. 15, comma 6, del CCNL 21/05/2018, alla P.O. incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta una maggiorazione della retribuzione di risultato pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell'incarico ad interim. Tale maggiorazione viene corrisposta a decorrere dalla sospensione dell'erogazione al titolare di cui al comma 1.

La durata dell'incarico ad interim non può superare la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta, con atto motivato, qualora perdurino le cause che hanno determinato l'affidamento del dell'incarico.